

Valutazione del I ciclo di istruzione a.s. 2019/20

O.M. n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020




La valutazione

Ammissione alla classe successiva

Si **deroga** alle seguenti disposizioni del D.lgs. 62/2017:

- art. 3, comma 3: possibilità di non ammettere alla classe successiva, con adeguata motivazione, alunni della scuola primaria;
- art. 5, comma 1: validità dell'anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I grado (frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato);
- art. 6, commi 2, 3 e 4: possibilità di deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato nella scuola secondaria di I grado.



Valutazione finale

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6/10 in una o più discipline.

Il Consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso in cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, ma a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico.

Piano di apprendimento individualizzato

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 6/10 o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe o il Consiglio di classe predispongono un **piano di apprendimento individualizzato**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Il piano di apprendimento individualizzato non va predisposto per gli alunni che passano alla prima classe della scuola secondaria di primo o di secondo grado.



Piano di integrazione degli apprendimenti

I docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe:

- individuano le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento;
- inseriscono tali attività ed obiettivi in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.



Attività di recupero e integrazione degli apprendimenti

Le attività relative al Piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato:

- costituiscono attività didattica ordinaria;
- hanno inizio dal 1° settembre 2020;
- integrano, ove necessario, il primo periodo didattico e comunque possono proseguire per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021;
- sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali

- Per gli alunni con disabilità certificata si procede alla valutazione sulla base del PEI, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.
- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PdP.

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PdP.

